



COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Data stesura: maggio 2006
Data adozione: 10.06.2006
Atto di adozione: DCC n. 20 del 10.06.2006
Esecutività:

Il Responsabile del Trattamento Dati
Francesco PELLEGRINO

INDICE

- **Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari**
 - Art. 1 – Oggetto del Regolamento
 - Art. 2 – Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
 - Art. 3 – Definizioni
 - Art. 4 – Riferimenti normativi - Schede da 1 a 35
 - Art. 5 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune di Ferrandina nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20¹ - comma 2 e 21² - comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune di Ferrandina sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).

¹ D.Lgs. 196/2003 – Art. 20 – comma 2: Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante ai sensi dell'articolo 154, commi 1, lettera g), anche su schemi tipo.

² D.Lgs. 196/2003 – Art. 21 – comma 2: Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento di dati giudiziari.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

“Trattamento” - qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

“Dato personale” - qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

“Dati identificativi” - dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

“Dati sensibili” - dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

“Dati giudiziari” - dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 – comma 1 – lettere da a) a o) e da r) a u) - del DPR 14.11.2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale;

“Titolare” - la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

“Responsabile” - soggetto designato facoltativamente dal Titolare; la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali;

“Incaricati” - la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

“Interessato” - la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

“Comunicazione” - dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

“Diffusione” - dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

“Diritti dell'interessato” - diritti previsti dall'art. 7 del Codice;

“Informativa” - informazione scritta oppure orale che deve essere resa all'interessato prima di iniziare una operazione di trattamento di dati (art. 13 del Codice).

Art. 4
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono recanti le successive modifiche ed integrazioni.

Indice dei trattamenti:

N. scheda	Denominazione del trattamento
1	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune
2	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune; attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
3	Servizi demografici/Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)
4	Servizi demografici/Stato Civile - Attività di gestione dei registri di stato civile
5	Servizi demografici/Elettorale - Attività relativa all'elettorato attivo e passivo
6	Servizi demografici/Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio
7	Servizi demografici/Elettorale - Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari
8	Servizi demografici/Leva - Attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza
9	Servizi demografici/Leva - Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari
10	Servizi Sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
11	Servizi Sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
12	Servizi Sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc.
13	Servizi Sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale
14	Servizi Sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
15	Servizi Sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
16	Servizi Sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto
17	Servizi Sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)
18	Servizi Sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori
19	Servizi Sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)

N. scheda	Denominazione del trattamento (segue)
20	Servizi Sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario
21	Istruzione e Cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie
22	Istruzione e Cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio
23	Istruzione e Cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
24	Polizia Municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
25	Polizia Municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
26	Polizia Municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
27	Polizia Municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria
28	Polizia Municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
29	Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza
30	Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione
31	Politiche del Lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale
32	Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
33	Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali
34	Attività del difensore civico comunale
35	Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Art. 5
Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto Comunale (approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n _____ del _____), sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo.